



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

e-mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it


ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL 11/08/2014

**ORARIO DI CHIUSURA ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con propria ordinanza n. 08 del 08/08/2014 il Sindaco, nel rispetto ed in esecuzione dell'art. 31, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti), avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, in ordine al quale la Corte Costituzionale con sentenza n. 299 del 19/12/2012 (decisione dell'11/12/2012) ha dichiarato inammissibile, respingendo i ricorsi proposti dalle varie Regioni (Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Piemonte), la questione di legittimità costituzionale, ha liberalizzato gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio e di somministrazione presenti nel territorio comunale, compreso il "non obbligo" della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale dimezza giornata;
- che sono più volte pervenute e continuano a pervenire a questo Ufficio da parte di privati cittadini insistenti lamenti sulla "non osservanza" da parte dei frequentatori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande vicini alla loro casa di abitazione del rispetto della vivibilità del territorio e della quiete pubblica oltre gli orari consentiti dalla normativa vigente (la mezzanotte);
- che, nel passato recente, si sono verificati episodi di vandalismo contro l'ambiente (abbandono indiscriminato in mezzo alla strada, sulle piazze e nel parco giochi di bottiglie di vetro vuote/rotte e/o lattine, contenitori di birra e altri alcolici, che costituivano, tra l'altro, pericolo per la sicurezza pubblica, da parte di persone, o più in generale di ragazzi, che dopo avere abbondantemente bevuto si lasciavano andare in mezzo alla strada, con schiamazzi e urla, fino alle prime luci dell'alba;
- che, con circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, a chiarimento sulla "liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura", introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, art. 35, commi 6 e 7, al punto 4. chiarisce che - eventuali specifici atti provveduti mentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "*vincoli*" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 -;
- che la vivibilità della propria casa per tutti i cittadini residenti, nelle cui vicinanze ci sono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, paninerie, pizzerie, etc...), è garantita dalla legge con i limiti imposti a tutela della quiete pubblica;



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

e-mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

- che, per ragioni di sicurezza pubblica, protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, porre come "vincolo", così come chiarito dalla richiamata circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico ed in deroga all'ordinanza sindacale n. 08 del 08/08/2014, **l'obbligo della chiusura dei locali**, per tutti gli esercenti l'attività della somministrazione presenti sul territorio comunale, alle ore 03,00;
- che, per evitare eventuali rischi per l'incolumità pubblica dovuti alla somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglie e/o bicchieri di vetro o di plastica in contenitori chiusi e/o sigillati che, per la loro natura, potrebbero diventare armi improprie di offesa, si ritiene di dovere porre come ulteriore "vincolo", per tutti gli esercenti l'attività della somministrazione presenti nel territorio comunale, **l'obbligo di servire**, dalle ore 22,00 alle ore 03,00, le bevande, alcoliche e non, in bicchieri di formato plastico o cartaceo o in bottiglia di plastica senza tappo o in lattine con la linguetta della chiusura estratta;

TUTTO ciò premesso;

VISTA la propria ordinanza n. 08 del 08/08/2014 recante la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, compresa la somministrazione, presenti nel territorio;

PRESO atto dei episodi di vandalismo verificatesi nel recente passato a causa dell'abuso di alcol da parte di giovani con grave pericolo per l'incolumità pubblica e danno per il patrimonio del Comune che si vedrebbe chiamato, quale proprietario, al risarcimento di eventuali danni alle persone o alle cose, con particolare riferimento agli automezzi circolanti, causati dall'abbandono di bottiglie e/o cocci di vetro di bottiglie rotte lasciate inopportuna mente in mezzo alla strada;

DATO, altresì, atto delle continue lamentele pervenute da parte di privati cittadini impossibilitati a dormire a causa degli schiamazzi e/o rumori provenienti dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nelle vicinanze della loro casa di abitazione oltre gli orari consentiti dalla normativa vigente (di regola la mezzanotte);

DATO atto che, alla luce della sopra richiamata circolare n. 3644/2011, il Comune e, per esso, il Sindaco, nella qualità, può e deve adottare, adeguatamente motivati, apposita ordinanza finalizzata a limitare l'apertura notturna e a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti connesse alla somministrazione di alcolici, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale);

RITENUTO, per ragioni di sicurezza pubblica, protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, porre come "vincolo", così come chiarito dalla richiamata circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico ed in deroga all'ordinanza sindacale n. 08 del 08/08/2014, **l'obbligo della chiusura dei locali**, per tutti gli esercenti l'attività della somministrazione presenti sul territorio comunale, alle ore 03,00;

RITENUTO, altresì, per evitare eventuali rischi per l'incolumità pubblica dovuti alla somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglie e/o bicchieri di vetro o di plastica in contenitori chiusi e/o sigillati che, per la loro natura, potrebbero diventare armi improprie di offesa, si ritiene di dovere porre come ulteriore "vincolo", per tutti gli esercenti l'attività della somministrazione presenti nel territorio comunale, **l'obbligo di servire**, dalle ore 22,00 alle ore 03,00, le bevande, alcoliche e non, in bicchieri di formato plastico o cartaceo o in bottiglia di plastica senza tappo o in lattine con la linguetta della chiusura estratta



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

e-mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche

VISTA la normativa citata nelle premesse del presente atto;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1991, come richiamato dall'art. 3 della legge regionale n. 101/1991;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

- Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati, in deroga alla propria ordinanza n. 08 del 08/08/2014:
- 1) **Pobbligo della chiusura dei locali**, per tutti gli esercenti l'attività della somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, alle ore 03,00;
- 2) **Pobbligo di servire**, dalle ore 22,00 alle ore 03,00, le bevande, alcoliche e non, in bicchieri di formato plastico o cartaceo o in bottiglia di plastica senza tappo o in lattine con la linguetta della chiusura estratta;
- 3) **di ritenersi abrogata** ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Palermo, entro i termini di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza, pubblicata all'albo on-line, venga trasmessa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Questura di Agrigento, alla Stazione CC. di Sant'Angelo Muxaro, al Comando P.L. di Sant'Angelo Muxaro (AG) e all'Ufficio Commercio e Attività Produttive.

SANZIONI

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizi e, in mancanza, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL SINDACO
(Dott. Lorenzo ALFANO)